

ALL. A

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RC SANITARIA IN S.I.R. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA.

Tra

in seguito per brevità "il fornitore";

e

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di VERONA, con sede legale in Piazzale Stefani 1, P.I./C.F. 03901420236, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, di seguito per brevità "**Cliente**";

In seguito congiuntamente anche denominate "**Parti**".

Premesso che

- a) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di VERONA, assicura la RCT/O con la Compagnia Berkshire Hathaway giusta polizza n. 2015RCG00100_642148 Certificato n. 642150 che prevede una S.I.R. (Self Insurance Retention) per ciascun sinistro pari ad Euro 500.000,00.
- b) E' intenzione del Cliente affidare al fornitore l'attività di gestione dei sinistri rientranti nella predetta S.I.R. (Self Insurance Retention) fino a concorrenza di Euro 500.000,00/sinistro, secondo le disposizioni del presente contratto.
- c) Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle specifiche esigenze del Cliente e di disporre delle competenze professionali e tecniche, nonché delle risorse necessarie a soddisfare le predette esigenze.

Tanto premesso, a formare parte sostanziale e integrante del presente accordo

le Parti concordano quanto segue

Oggetto del contratto

1. Il fornitore supporterà il Cliente nella trattazione e gestione delle richieste di risarcimento riconducibili alla S.I.R. di cui al punto a) delle premesse secondo quanto disciplinato e regolato all'art. 3 che segue e dall'allegato Modalità operative".
2. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata annuale, salvo disdetta da effettuarsi a mezzo raccomandata AR che avrà effetto decorsi 15 gg. dal ricevimento, ed ha ad oggetto le pratiche relative alle richieste di risarcimento denunciate a far tempo dall'01.01.2018 e sino alla scadenza del contratto, riconducibili a sinistri

ricompresi nella S.I.R. e le parti concordano che, qualora la gestione delle pratiche di sinistro di cui al presente contratto venisse avocata dalla “Azienda Zero”, il contratto sarà risolto di diritto e al fornitore spetteranno solo i compensi per l’attività svolta *ratione temporis*.

3. Le parti concordano che per ciascuna pratica definita ai sensi dell’art. 2 che precede, la procedura da seguire sarà la seguente:

3.1 Gestione amministrativa delle richieste

Il fornitore acquisirà dai competenti uffici dell’AOUI la documentazione necessaria ai fini del completamento dell’istruttoria relativa alle richieste di risarcimento ricadenti nella S.I.R. a titolo esemplificativo:

- comunicazioni di richiesta di risarcimento danni dei terzi (di seguito: controparte);
- ulteriori comunicazioni con la controparte;
- relazioni dei sanitari coinvolti nell’evento;
- copia della documentazione sanitaria.

Gli uffici dell’AOUI trasmetteranno senza indugio al fornitore gli atti richiesti da quest’ultima non appena disponibili.

Salvo diversa indicazione dell’AOUI, il fornitore contatterà la controparte per la richiesta di eventuale ulteriore documentazione istruttoria necessaria.

3.2 Valutazione del danno

Ai fini dell’istruttoria il fornitore potrà avvalersi della collaborazione di avvocati o altri professionisti individuati d’intesa con l’AOUI.

3.3 Gruppo di lavoro – Redazione *borderaux*

Mensilmente il fornitore, tramite personale specializzato, organizzerà presso l’AOUI incontri al fine di verificare congiuntamente lo stato di avanzamento di ogni singola pratica, le eventuali criticità riscontrate e definire le relative strategie di gestione.

Mensilmente il fornitore redigerà un *borderaux* relativo alle pratiche di risarcimento danni afferenti la S.I.R., da trasmettere alla Compagnia di Assicurazione.

3.4 Definizione della pratica

Al completamento dell’istruttoria il fornitore relazionerà l’AOUI in merito alla risarcibilità del danno (*in punto di an e quantum*), provvedendo a trasmettere la relativa documentazione utile ai fini della sottoposizione della pratica alla valutazione collegiale del CVS aziendale.

Conclusa la fase di valutazione aziendale, al fornitore verrà richiesto di:

- contattare la controparte per l'avvio di trattative conciliative (definendo i limiti massimi e minimi della transazione);
- comunicare il rigetto della richiesta di risarcimento alla controparte.

Nel caso di assenso alla conduzione di trattative conciliative, il fornitore fornirà indicazioni al legale dell'AOUI affinché predisponga la negoziazione con la controparte.

Corrispettivo

A titolo di compenso per l'attività svolta, il fornitore percepirà dal Cliente la somma forfettaria di Euro I.V.A compresa che sarà corrisposta in 4 rate trimestrali posticipate, a mezzo bonifico bancario a 30 giorni fine mese data ricevimento della relativa fattura da parte del fornitore.

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto, e di acconsentire che le informazioni riservate e i dati personali raccolti nell'ambito ed in esecuzione delle attività di cui al presente accordo siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità derivanti dalle necessità operative e di gestione interne. Le Parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano inoltre espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. n. 196/2003.

Forma

Qualunque modifica al presente accordo potrà essere apportata esclusivamente per iscritto.

Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia giudiziale nascente dal presente accordo, sarà esclusiva la competenza territoriale del Foro di Verona.

Negoziazione

Il presente contratto ed i suoi singoli articoli sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le Parti, che li hanno accettati senza riserve. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile avendo le Parti stesse piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente e in piena libertà valutati ed assunti.

Di approvare specificatamente l'allegato 1 – modalità operative.

Letto, confermato e sottoscritto

Verona il, _____

(Cliente)

Allegato 1 – Modalità operative

Modalità Operative

1. RICEZIONE RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Al ricevimento di una “*richiesta di risarcimento*” sia stragiudiziale che giudiziale (di seguito anche “*richiesta*”), l’AOUI invia entro 10 giorni al fornitore comunicazione e-mail contenente:

- a. la richiesta di gestire la “Richiesta di risarcimento”
- b. in allegato, la documentazione ricevuta (es. richiesta di risarcimento, atto di citazione, ATP, istanze di mediazione)

2. APERTURA DELLA PRATICA STRAGIUDIZIALE IN S.I.R.

Per le richieste di risarcimento rientranti nella S.I.R, il fornitore:

- a. riscontra (via e-mail) l’AOUI confermando la presa in carico della pratica, comunicando il numero di rubricazione della medesima e richiedendo la documentazione necessaria alla trattazione (es. cartelle cliniche, relazioni sanitarie e/o tecniche, etc.);
- b. comunica alla controparte la presa in carico della richiesta indicando la documentazione necessaria per la trattazione, incluso il modulo privacy. Qualora, per casi particolari, l’AOUI ritenga opportuno che non sia dato avviso dell’apertura del fascicolo alla Controparte, dovrà darne informazione scritta al fornitore, all’atto del conferimento della singola richiesta di gestione della pratica.

3. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN S.I.R.

3.1 Istruttoria iniziale

L’AOUI, nel più breve tempo possibile, trasmette al fornitore (via e-mail):

- I. relazioni sanitarie

- II. cartelle cliniche
- III. ogni altra documentazione utile alla trattazione

Il fornitore raccoglie dal Terzo la seguente documentazione:

- I. modulo privacy
- II. documentazione medica
- III. eventuale perizia medico legale
- IV. ogni altra documentazione utile per l'istruttoria

Il fornitore trasmette la documentazione al Servizio Medicina Legale dell'AOUI ai fini dell'acquisizione della valutazione medico legale.

Provvede indi a fornire una valutazione sulla fondatezza della richiesta mediante acquisizione di un parere legale ed alla, eventuale, quantificazione del risarcimento.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emerga che la richiesta di risarcimento presenti caratteristiche tali da poter superare il valore della SIR, il fornitore ne dà pronto avviso all'AOUI ed acquisisce il benestare per la trasmissione del fascicolo alla Compagnia, per la relativa gestione del sinistro.

3.2 Proposta di definizione: Riunione del CVS e contatti con la Controparte

La richiesta di risarcimento per cui è stata formulata dal fornitore parere motivato di transazione o reiezione, viene discusso nella prima riunione utile del CVS, che a sua volta su indicazione di AOUI, formula la proposta di definizione alla Direzione Generale che si esprime con deliberazione.

Il fornitore curerà la definizione stragiudiziale attenendosi alle indicazioni di AOUI.

In caso di transazione curerà l'acquisizione della quietanza e della sottoscrizione di controparte.

4. INFORMATIVA ALLA COMPAGNIA

Mensilmente, il fornitore trasmette ad AOUI che provvederà alla trasmissione alla Compagnia l'elenco delle richieste di risarcimento gestite in S.I.R, completo di:

- I. rubricazione del sinistro
- II. nominativo della controparte
- III. data evento
- IV. data di ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell'UCSC
- V. breve descrizione dell'evento dannoso
- VI. Invalidità permanente lamentata dalla controparte
- VII. Stato della pratica
- VIII. Importo liquidato